



ISTITUTO COMPRENSIVO 5
"EUGENIO MONTALE"
NAPOLI



Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772
Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N
E-MAIL: naic8gz00n@istruzione.it – naic8gz00n@pec.istruzione.it
Sito web www.ic5montale.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI
Prot. 0004223 del 01/04/2022
VI-9 (Uscita)

Napoli, 01/04/2022

- ALLE Famiglie dell'I.C. 5 Montale
- Al personale docente e A.T.A.
- Atti
- Sito web

Oggetto: ART. 9 DEL DECRETO-LEGGE N. 24 DEL 24/03/2022: "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo"

A decorrere dal 1° aprile 2022, sono in vigore le misure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 24 del 24/03/2022, che si riportano di seguito:

2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età

per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Per quanto concerne la fruizione della didattica digitale integrata e le modalità di riammissione in classe, si applica il comma 4:

4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su Richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Sulla base della normativa vigente, non saranno più fornite alle famiglie comunicazioni in tempo reale sui casi di positività segnalati in sezione/classe, ma sarà assicurato un monitoraggio, aggiornato e pubblicato periodicamente, al fine di adottare, ai sensi dei commi 2 e 3 sopra riportati, l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con l'ultimo soggetto risultato positivo (dal 4° in poi), da parte di docenti e/o alunni,

Si ricorda infine che:

- Dal primo aprile 2022 le attività educative e didattiche proseguono in presenza a prescindere dal numero di casi rilevati in sezione o classe;
- L'accertamento del caso successivo di positività deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente;
- Nel calcolo dei casi confermati di positività al Covid-19 non rientra il personale educativo e scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Carnevale

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93